



Comune di COLERE

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 10
in data: **24-02-2018**
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres/Ass		Pres/Ass
Bonomo Cav. Benedetto Maria	P	Belingheri Luigi	P
Aquini Mirella	P	Belingheri Marco	A
Abati Laura	P	Piantoni Angelo	P
Belingheri Leandro	P	Belingheri Fabio	P
Piantoni Omar	P	Belingheri Alex	P
Piantoni Pierina	P		

ne risultano assenti **1** e presenti **10**.

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Marco Giuseppe Agro'** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Avv. Cav. Benedetto Maria Bonomo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Marco Giuseppe Agro', Segretario Comunale, ai sensi dell' art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.

F.to Marco Giuseppe Agro'

La sottoscritta, Elena Bettoni - Responsabile del servizio Amministrativo/contabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento (art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

F.to Elena Bettoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 3 del 8-4-2014 che recita:

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
- 3 Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

TENUTO CONTO che, per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni e attività forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade in modo omogeneo ed indistinti su tutta la collettività;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014):

- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RILEVATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 14 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016):

- al comma 639 della Legge n. 147/2003, gli immobili destinati ad abitazione principale del possessore nonché "dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare" sono esclusi dall'applicazione della TASI fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- al comma 678 della medesima Legge, per i cd. "immobili merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, è concessa facoltà ai comuni di modificare in aumento l'aliquota TASI di base, fissata all'1,00 per mille, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all'azzeramento.

PRECISATO che il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 3 in data 8-4-2014 stabilisce:

- all'articolo 3 che il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) comprese le assimilazioni previste di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli a qualsiasi titolo adibiti;
- all'articolo 10 i casi di esenzione dell'imposta.

PRESO ATTO che sono esenti dalla TASI i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977, in quanto il Comune di Colere è compreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151 del D.Lgs 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo e che tale termine può essere differito con Decreto Ministeriale;
- il comma 444 dell'articolo unico della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre;

TENUTO CONTO:

- delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 con riferimento, in particolare, all'abolizione della TASI sulle abitazioni principali (escluso i casi di immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
- del gettito TASI dell'annualità 2017,
- della base imponibile utilizzata ai fini delle previsioni IMU,
- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini,
- dei costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dei servizi indivisibili negli anni precedenti e delle previsioni di spesa per l'anno in corso;
- dell'esigenza di semplificare gli obblighi tributari dei contribuenti al fine di:
 - a) facilitare la determinazione delle imposte dovute,
 - b) agevolare gli obblighi di dichiarazione e di versamento in capo agli stessi,
 - c) snellire le procedure competenti all'ufficio tributi dell'Ente salvaguardandone l'efficienza e l'operatività;

PRECISATO

- la definizione della aliquote TASI è fortemente condizionata anche dall'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l'art. 1 comma 730 della Legge n. 147/2013 (a integrazione dell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012) il quale include tra i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale anche dinamiche legate al calcolo del gettito IMU e TASI ad aliquote standard;

- l'art. 1, comma 17 lettera a) della Legge n. 208/2015 del 28.12.2015 (Stabilità 2016) prevede l'incremento del Fondo di solidarietà comunale in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni e agevolazioni TASI/IMU introdotte dalla medesima Legge.

VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2018 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 01/02/2018, che garantisce il mantenimento dell'equilibrio finanziario e dei programmi amministrativi, oltre che la quantità e qualità dei servizi in essere.

DATO ATTO che, con Decreto 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017), il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2018 è stato differito al 28/02/2018;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio 2018 (27 dicembre 2017 n. 205), al comma 37 dell'articolo 1 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016);

RILEVATO che l'Amministrazione intende confermare tutte le imposte, le tasse, le tariffe e le aliquote attualmente vigenti;

RITENUTO necessario, per l'anno 2018, di non modificare l'aliquota ai fini del pagamento della TASI per l'esercizio in corso, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Altri fabbricati	1 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito	1 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
Insedimenti produttivi	1 per mille

STIMATO in €. 40.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- impianti sportivi;
- manutenzione strade;
- biblioteca;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 4), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 37.500,00
2	IMPIANTI SPORTIVI	€ 28.550,00
3	VIABILITA'	€ 3.000,00
4	BIBLIOTECA	€ 4.450,00
	TOTALE	€ 73.500,00

a fronte di un gettito di €. 40.000,00 (copertura 54%);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Piantoni Angelo, Belingheri Fabio e Belingheri Alex), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Altri fabbricati	1 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito	1 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
Insedimenti produttivi	1 per mille

- 2) DI STIMARE in €. 40.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 3) DI STABILIRE in €. 73.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 4) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 37.500,00
2	IMPIANTI SPORTIVI	€ 28.550,00
3	VIABILITA'	€ 3.000,00
4	BIBLIOTECA	€ 4.450,00
TOTALE		€ 73.500,00

- 4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.lg. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione "Imposte e tasse";
- Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza, di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI COLERE
PROVINCIA DI BERGAMO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 37.500,00
2	IMPIANTI SPORTIVI	€ 28.550,00
3	VIABILITA'	€ 3.000,00
4	BIBLIOTECA	€ 4.450,00
	TOTALE	€ 73.500,00

Colere, 24/02/2018

COMUNE DI COLERE

PROVINCIA DI BERGAMO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

1) SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 37.500,00
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 37.500,00
	Utenze energia elettrica	€ 32.000,00	
	Manutenzione impianto	€ 5.500,00	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 37.500,00

COMUNE DI COLERE

PROVINCIA DI BERGAMO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

2) SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 28.550,00
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 14.300,00
	Spese gestione impianti sportivi (palestra-campo calcio)	€ 14.300,00	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€ 3.500,00
	Contributi ad associazioni	€ 3.500,00	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€ 10.750,00
	Interessi passivi mutui	€ 10.750,00	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 28.550,00

COMUNE DI COLERE

PROVINCIA DI BERGAMO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

3) SERVIZIO VIABILITA'

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 3.000,00
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 3.000,00
	<i>Spese per segnaletica stradale</i>	€ 3.000,00	
		€	
	A.3) Trasferimenti		€
		€	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 3.000,00

COMUNE DI COLERE

PROVINCIA DI BERGAMO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018

4) SERVIZIO BIBLIOTECA

Rif. al bilancio	COSTI		Importo
A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)			€ 4.450,00
	A.1) Personale		€
		€	
		€	
	A.2) Acquisizione di beni e servizi		€ 2.900,00
	Acquisto libri e cancelleria	€ 1.300,00	
	Utenze biblioteca	€ 1.600,00	
	A.3) Trasferimenti		€ 1.550,00
	Quota sistema bibliotecario	€ 1.550,00	
		€	
	A.4) Interessi passivi		€
		€	
		€	
	A.5) Imposte e tasse		€
		€	
		€	
	A.6) Ammortamenti e accantonamenti		€
		€	
		€	
B) COSTI INDIRETTI			€
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)			€ 4.450,00

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Avv. Cav. Benedetto Maria Bonomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Giuseppe Agro'

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-02-2018.

Addì, 28-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Giuseppe Agro'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, 28-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marco Giuseppe Agro'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in data 24/02/2018.

Addì, 28/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marco Giuseppe Agro'
